



COMUNE DI NORBELLO
(Provincia di Oristano)

REGOLAMENTO COMUNALE
PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI
2008

Allegato alla delibera C.C. n. 12 del 25/02/2008

INDICE

TITOLO I	4
<i>DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI</i>	4
CAPO I.....	4
Disposizioni generali	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione.....	4
Art. 3 - Gestione del servizio	4
Art. 4 - Funzionario Responsabile (Art. 11 D.Lgs. 507/1993).....	4
CAPO II	5
Disciplina della pubblicità	5
Art. 5 - Disciplina generale	5
Art. 6 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità	5
Art. 7 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade	6
Art. 8 - Tipologia dei mezzi pubblicitari.....	6
Art. 9 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione	8
Art. 10 - Autorizzazioni.....	8
Art. 11 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	9
TITOLO II.....	10
<i>DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</i>	10
CAPO I.....	10
Disciplina generale.....	10
Art. 12 - Applicazione dell'imposta e del diritto	10
Art. 13 - Classificazione del Comune	10
Art. 14 - Deliberazione delle tariffe	10
Art. 15 - Pagamento dell'imposta e del diritto.....	10
CAPO II	11
Imposta sulla pubblicità – Disciplina	11
Art. 16 - Presupposto dell'imposta	11

Art. 17 - Soggetto passivo	11
Art. 18 - Modalità di applicazione dell'imposta	11
Art. 19 - Dichiarazione.....	12
Art. 20 - Rettifica ed accertamento d'ufficio.....	12
TITOLO III.....	13
Disposizioni finali e transitorie	13
CAPO I.....	13
Sanzioni	13
Art. 21 - Sanzioni Amministrative	13
CAPO II	14
Contenzioso.....	14
Art. 22 - Giurisdizione tributaria	14
CAPO III.....	14
Disposizioni transitorie e finali	14
Art. 23 - Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972	14
Art. 24 - Entrata in vigore del regolamento – disciplina transitoria	14
<i>PROSPETTO RELATIVO ALLE TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE</i> <i>AFFISSIONI.....</i>	15
PUBBLICITA' ORDINARIA.....	15
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI.....	15
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI.....	16
PUBBLICITA' VARIA	16
RIDUZIONE DELL'IMPOSTA.....	17
ESENZIONI DALL'IMPOSTA	17
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	18

TITOLO I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina della applicazione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di
2. effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo citato.
3. Agli effetti del presente regolamento per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 2 – Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
 - Dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - Dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 60;
 - Dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - Dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
 - Dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
 - Dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
 - Dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art. 3 – Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in forma diretta.

Art. 4 – Funzionario Responsabile (Art. 11 D.Lgs. 507/1993)

1. Il Sindaco nel caso di gestione diretta, nomina un funzionario comunale responsabile del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario è individuato nell'ambito del Servizio Tributi del Comune, su proposta del responsabile di Settore Finanze e Tributi.

3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

CAPO II

Disciplina della pubblicità

Art. 5 – Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 42.
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
4. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs n. 507/1993, indicate nell'art. 42 del presente regolamento, seconda della loro natura.

Art. 6 – Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 6 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del

D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.

5. La collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari è vietata nell'ambito e in prossimità delle mura urbane e nelle Vie e nelle Piazze di interesse storico o architettonico.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, all'interno della Zona a Traffico limitate è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni previste dalla legge.

Art. 7 – Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non possono superare, nel centro abitato, la superficie di mq. 18. Fuori del centro abitato non debbono superare la superficie di mq. 8, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di mq. 20.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno dei cartelli devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e saldamente ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
4. Qualora le strutture suddette costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'adempimento degli obblighi deve essere documentato prima il ritiro dell'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi e non può superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o di altro mezzo pubblicitario. Il bordo dei cartelli posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di m 1,5 rispetto a quella della banchina stradale. Gli striscioni debbono essere collocati ad una altezza tale da consentire il libero transito dei mezzi pubblici e gli standardi e gli altri mezzi pubblicitari occupanti il soprassuolo debbono rispettare le misure minime da terra.
5. Fa eccezione la collocazione di standardi rigidi per la pubblicità di spettacoli viaggianti. A garanzia della loro rimozione, non appena terminato il ciclo di spettacoli o attrazioni potrà essere richiesta adeguata cauzione.

Art. 8 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento, che allegate alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono classificate, secondo il D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, in:

- a) *Pubblicità ordinaria;*
- b) *Pubblicità effettuata con veicoli;*
- c) *Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;*
- d) *Pubblicità varia*

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, e con manifesti. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia". E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
 - a) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autosilo tranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schemi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
 - a) La pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b) La pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
 - c) La pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d) La pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
 - e) La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art. 9 – Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi, all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.
4. E' vietato il lancio o getto dei volantini. Il volantaggio potrà essere effettuato solo tramite consegna a mano del volantino o apposizione nelle cassette delle lettere e/o tergicristallo dei veicoli. Il volantaggio non dovrà mai assumere la forma di concorrenza sleale, per cui non può essere effettuato nelle vicinanze di attività o esercizi commercialmente in concorrenza con l'oggetto del volantino stesso.
5. Chiunque viola la disposizione del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 del Nuovo Codice della strada.

Art. 10 – Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda corredata dalla documentazione prevista.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta. Tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:
 - a) Una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) Un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) Una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - d) Il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
 - della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
 - del funzionario responsabile del procedimento;
 - della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;

- del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento;
4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.
Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
 5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari possono essere destinati alla pubblicità permanente e a quella temporanea. La pubblicità installata su un cartello non può comunque avere una durata inferiore a mesi uno se nel centro abitato, e a mesi tre fuori dal centro abitato ad eccezione di quelli destinati alla affissione di manifesti. I cartelli pubblicitari installati nelle vicinanze o pertinenze di un esercizio commerciale possono essere autorizzati solo per propagandare iniziative, limitate nel tempo, quali svendite, saldi etc. Le insegne provvisorie debbono essere rimosse non appena installata l'insegna permanente. Il Titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada, per variare il messaggio pubblicitario deve darne comunicazione al Comune allegando il bozzetto del nuovo messaggio. Trascorsi 15 giorni senza nessuna comunicazione da parte dell'Ufficio competente, la nuova immagine si intende autorizzata.
 6. Per l'adeguamento delle forme di pubblicità autorizzate all'atto di entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, si procede ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada e dell'art. 127 del D.Lgs. 10.09.93 n. 360.

Art. 11 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

TITOLO II
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL
SERVIZIO E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

Disciplina generale

Art. 12 – Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 13 – Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al momento di adozione del presente regolamento, il Comune ai fini della applicazione dell'imposta e del tributo è classificato, nella V (quinta) classe.

Art. 14 – Deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.
2. Nel caso di mancata adozione della deliberazione di cui al precedente comma nei termini dalla stessa stabiliti, si applicano le tariffe di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa da funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 15 – Pagamento dell'imposta e del diritto

1. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli.
4. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato di regola ogni anno.
5. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

CAPO II

Imposta sulla pubblicità – Disciplina

Art. 16 – Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni, anche se con pagamento del biglietto.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 17 – Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 18 – Modalità di applicazione dell'imposta

1. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale misura piana in cui sono comprese.
2. Agli effetti del calcolo delle superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
3. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio

comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal caso l'utente è tenuto a pagare forfetariamente l'imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 35% del totale delle locandine.

Art. 19 – Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 10, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale su apposito modulo, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo.
2. La dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/93 deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, con spese postali a carico dell'utente.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

Art. 20 – Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui è stata o avrebbe dovuta essere presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo raccomandata postale con A.R.
2. Nell'avviso da notificare al contribuente a rettifica o per l'accertamento d'ufficio dell'imposta devono essere precisate:
 - l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;
 - il responsabile del procedimento se diverso dal Funzionario di cui al comma successivo;
 - il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome.

TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

Sanzioni

Art. 21 – Sanzioni Amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da €. 103,29 a €. 1.032,92. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, previsti nel presente regolamento.
5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
6. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

CAPO II

Contenzioso

Art. 22 – Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.
3. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 23 – Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972

1. Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigenti il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente.

Art. 24 – Entrata in vigore del regolamento – disciplina transitoria

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:
 - ↪ Dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - ↪ Dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
 - ↪ Dagli artt. Da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - ↪ Dalle altre norme di legge e regolamentari tutt'ora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

**PROSPETTO RELATIVO ALLE TARIFFE IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI.**

PUBBLICITA' ORDINARIA

PUNTO 1:

- a. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo per il quale non è prevista specifica tariffa, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di **€. 11,36**
- b. Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra i metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% **€. 12,39**
- c. Per la pubblicità che abbia superficie superiore a metri quadrati 8,5 la tariffa è maggiorata del 100% **€. 16,52**
- d. Per periodi non superiori a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista **€. 0,83**

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

PUNTO 2:

- a. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dal punto 1: per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al punto 1 lettera b) e c);
- b. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio: per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;
- c. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha la sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari cha alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
 - per i veicoli con portata superiore a 3.000 kg **€. 74,37**
 - per i veicoli con portata inferiore ai 3.000 kg **€. 49,58**
 - per i motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie **€. 24,79**
 - per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
- d. Per i veicoli di cui alla lettera C non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

PUNTO 3:

- a) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa **€. 33,05**
- b) Per la pubblicità di cui alla lettera a) di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista **€. 3,31**
- c) Per la pubblicità prevista dalle lettere a) e b) effettuata per conto dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe
- d) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa **€. 2,07**
- e) Qualora la pubblicità di cui alla lettera d) abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista **€. 1,04**

PUBBLICITA' VARIA

PUNTO 4:

- a) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dal punti 1 lettera a) **€. 8,26**
- b) Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scrittura, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni metro quadrato o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta in misura di **€. 49,58**
- c) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta base alla tariffa pari alla metà
- d) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito in base alla seguente tariffa **€. 3,10**

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

PUNTO 5:

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche e di religione, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

PUNTO 6:

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla presentazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti sulle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e no superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui al PUNTO 2;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) sono esenti le insegne di esercizio di attività commerciale che non superino la superficie complessiva di 5 mq.

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

PUNTO 1:

- a) per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione;
- b) la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per periodi di seguito indicati è la seguente:
 - per i primi dieci giorni **€. 1,03**
 - per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione **€. 0,31**
- c) per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui alla lettera b) è maggiorato del 50%;
- d) per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

PUNTO 2:

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzioni indicate al successivo PUNTO 3;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

PUNTO 3:

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria di legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.